Pubblicato il 28/09/2020

**N. 01787/2020 REG.PROV.CAU.**

**N. 03216/2020 REG.RIC.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Sesta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 3216 del 2020, proposto da  
….in proprio e nella qualità di esercenti la patria potestà sul minore, …in proprio e nella qualità di esercenti la patria potestà sul minore, … in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sul minore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Istituto Comprensivo Statale “Principe di Piemonte”, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Istituto Comprensivo Statale Principe di Piemonte Santa Maria Capua Vetere non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,***

concessione del decreto monocratico inaudita altera parte del: provvedimento del 18/09/2020 prot. n. 2532/V.10 a firma del Dirigente Scolastico con il quale “non si autorizza l'ingresso a scuola” per ragioni di spazio degli operatori ABA in quanto “estranei”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visto il precedente decreto presidenziale n. 1785 del 25 febbraio 2020 al quale non è stata data ottemperanza;

Ravvisata la sussistenza dell’estrema gravità ed urgenza;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 ottobre 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Napoli il giorno 28 settembre 2020.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Il Presidente** |
|  | **Santino Scudeller** |

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.